

Prot. n. 122.024-50.00.13 del 01 marzo 2007

Linee guida per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi.

F A X

Ai Sigg. Dirigenti dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

Ai Sigg. Veterinari Referenti per il Benessere animale
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

LORO SEDI

Per uniformare in tutto il territorio regionale le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori e l'omologazione dei mezzi di trasporto di animali vivi, la scrivente Unità di Progetto ha attivato un gruppo di lavoro regionale con lo scopo di predisporre un documento preliminare da condividere con i Servizi Veterinari territoriali.

A seguito dell'incontro 25 gennaio 2007 presso la sede della scrivente Regione nel corso del quale sono state discusse, con i Servizi Veterinari in indirizzo, le problematiche relative all'oggetto, il sopraccitato documento è stato modificato ed integrato con le osservazioni concordate nel corso della riunione.

Ciò premesso, ad integrazione della precedente nota n. 744311 del 29 dicembre 2006, si trasmettono in allegato alla presente le linee guida in merito al rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori ed all'omologazione dei mezzi per il trasporto di animali vivi, dando atto che saranno tempestivamente informate le SS.LL. in merito ad ogni eventuale successiva determinazione.

Relativamente ai moduli di cui al paragrafo 5 dell'allegato alla presente, in attesa che venga formalizzata la loro versione definitiva, si informa che potranno essere utilizzati gli allegati già trasmessi con la sopraccitata nota.

Distinti saluti.

Il Dirigente Regionale
Dott. Giovanni Vincenzi

FIRMATO

Ufficio Nutrizione Animale e Benessere
tel. 041.279.1583/1302 fax 041.279.1330/1374
e-mail: franco.schiavon@regione.veneto.it – chiara.fabris@regione.veneto.it

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento:

- modifica:

- la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, modificata dalla Dir. 97/12/CE e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 196/99, in merito al riconoscimento dei centri di raccolta ed ai requisiti dei trasportatori;
- la direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento e recepita con il D.Lgs. 333/98), per quel che concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica;
- il regolamento (CE) n. 1255/97, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta.

- abroga:

- la direttiva 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggs. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2007, tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2008.

Il regolamento:

- si applica al **trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento i trasporti di **equidi registrati** effettuati dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) o affidatario¹ del/i cavallo/i con un veicolo di sua proprietà, qualunque sia lo scopo del trasporto (trasferimento del cavallo tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per compra/vendita tra privati, ecc).

Tutti gli altri trasporti di equidi registrati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, che definisce altresì specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni.

Nei **casi particolari** di:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27, del regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche**, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria "*Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali*".

¹ Per "affidatario" s'intende colui che tesserato presso un ex Ente Tecnico (UNIRE) o tesserato ad una federazione sportiva (FISE o FEI) detiene materialmente il controllo del cavallo e/o ne sostiene anche le spese di mantenimento e gestione, in modo documentato e dimostrabile.

Le tipologie soprammenzionate necessitano pertanto di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari**.

Questi dovranno quindi prevedere, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I di tale regolamento, una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

In attesa di successive determinazioni, si precisa altresì che chiunque intenda esercitare il trasporto di animali vivi, ma **senza rientrare nelle casistiche dei sopraccitati obblighi** di:

- autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 o
- registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004,

dovrà continuare ad essere autorizzato attraverso il controllo dei requisiti degli automezzi e dell'indicazione dell'ubicazione dell'autorimessa per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 36-38 del D.P.R. 320/54.

Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito della Regione Veneto.

Tenendo conto che all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il "*movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione*", le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono divise in:

- 1- autorizzazione **Tipo 1 (SHORT)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2- autorizzazione **Tipo 2 (LONG)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

In attesa che vengano fornite maggiori informazioni che specificino le caratteristiche del numero univoco nazionale che dovranno avere le autorizzazioni dei trasportatori, i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione provvisorio, fintantoché il competente Ufficio del Ministero della salute non avrà definito una diversa codifica e procedura.**

Il numero di autorizzazione, previsto dall'art. 13, comma 2 del regolamento, dovrà essere formulato secondo le indicazioni sotto riportate.

IT + codice della Regione (050 per la Regione Veneto) + numero dell'Azienda ULSS (esempio 01 per l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno) + numero univoco progressivo su base Azienda ULSS + LONG/ SHORT (a seconda si tratti di una autorizzazione ai lunghi viaggi o per i brevi viaggi)

Ad esempio: IT050010001SHORT (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)
IT050010001LONG (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale)

E' opportuno che i Servizi Veterinari delle aziende ULSS tengano due diversi **registri** (Tipo 1 e Tipo 2) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Il registro con le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i relativi certificati di omologazione dei mezzi di trasporto verranno in seguito trasferiti in un apposito registro elettronico predisposto dal Ministero della Salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS dove è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale entro le 12 ore** dal luogo di arrivo a quello di partenza, deve essere autorizzato dall'Azienda ULSS di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5- le generalità e le mansioni del personale di cui si avvale;
- 6- la dichiarazione che dispone di personale adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 7- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 8- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 9- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

- 10- la dichiarazione, sotto forma di check-list in autodichiarazione, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 check-list in autodichiarazione per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso il l'attività del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente il quale valuta la check-list compilata in autodichiarazione dal trasportatore ed a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima e la completa aggiungendo che vengono soddisfatti anche i requisiti previsti dagli artt. 36-38 del DPR 320/54.
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega la check-list, compilata in autodichiarazione, per ogni automezzo (Allegato B), vidimata ed integrata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel proprio registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la check-list compilata in autodichiarazione, per ogni automezzo, viene presentata al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per ogni relativa sede operativa. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare l'autocertificazione,

- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
- verificare la check-list compilata in autodichiarazione dal trasportatore aggiungendo che vengono soddisfatti anche i requisiti previsti dagli artt. 36-38 del DPR 320/54.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da fare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per la sede legale.

2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dall'Azienda ULSS di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 5- le generalità e le mansioni del personale di cui si avvale;
- 6- la dichiarazione che dispone di personale adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 7- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 8- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 9- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 10- la dichiarazione, sotto forma di check-list in autodichiarazione, che i mezzi di trasporto non utilizzati per i lunghi viaggi, autoveicoli e rimorchi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 check-list in autodichiarazione per ogni mezzo di trasporto);
- 11- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005 (ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento per quegli automezzi **utilizzati esclusivamente per specie diverse da equidi**

domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina);

- 12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
 - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi secondo quanto previsto dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento (ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento per quegli automezzi **utilizzati esclusivamente per specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina). Questo è dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi;
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i brevi viaggi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso il l'attività del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente il quale valuta la check-list compilata in autodichiarazione dal trasportatore ed a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima e la completa aggiungendo che vengono soddisfatti anche i requisiti previsti dagli artt. 36-38 del DPR 320/54;
- 3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;
- 6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
- 8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza;

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche la check-list di ogni automezzo compilata in autodichiarazione (Allegato B), vidimata ed integrata dal Servizio Veterinario di competenza.
- b) Il veterinario ufficiale:
 - verifica la documentazione (compresa la presenza dei certificati di omologazione per i mezzi per i lunghi viaggi e le check-list, vidimate ed integrate, degli automezzi utilizzate per i brevi viaggi) ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e lo iscrive nel proprio registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ai sensi dell'all'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
- 2) la check-list compilata in autodichiarazione, per ogni automezzo utilizzati per i viaggi brevi, viene presentata al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per ogni relativa sede operativa. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:
 - verificare l'autocertificazione,
 - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
 - vidimare la check-list compilata in autodichiarazione dal trasportatore aggiungendo che vengono soddisfatti anche i requisiti previsti dagli artt. 36-38 del DPR 320/54.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da fare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per la sede legale.

4. MEZZI DI TRASPORTO

1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F).

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un **registro** di tutti mezzi di trasporto omologati ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tali registri verranno riversato in formato elettronico non appena il Ministero della salute definirà le relative procedure informatiche.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1- le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4- la dichiarazione che tale automezzo non é oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 5- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
 - in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,

- in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2- per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:
 - ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
 - rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per lunghi viaggi.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, ha validità di 5 anni ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, presenterà al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare.

Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli** domestici in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere dei dispositivi funzionanti per l'erogazione di acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla possibilità di abbeverare gli animali ogni 12 ore (Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento).

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

5. MODULISTICA

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

Allegato B: Check-list, in autodichiarazione del trasportatore, per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi